

da e i Comuni e Provincie interessate all'operazione. È escluso quindi che gli Istituti finanziatori debbano, in caso di inadempienza, provvedere alla preventiva estinzione dell'Ente, come pure è escluso ogni intervento degli Istituti medesimi nel regolamento dei rapporti fra lo Stato e l'Ente predetto.

La Convenzione prevede altresì il caso che gli Istituti finanziatori intendano snobilizzare le obbligazioni e stabilite dalla Banca Nazionale del Lavoro si incaricherà del collocamento di esse presso il pubblico dei risparmiatori, Enti, Società, ecc.

Poiché l'operazione, caldeggiata dal Governo, risponde a fini d'interesse pubblico, poiché, per il modo come è stata concepita appare perfettamente garantita, poiché il reddito rinviabile sembra sufficientemente remunerativo, il Direttore Generale propone:

a) che sia deliberato l'acquisto, fino a nominali L. 35.000.000, di obbligazioni 6.50% da emettere dall'Ente autonomo per le Forze Straniche Adige - Garda, con garanzia